



constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c..

Premesso:

- che ~~XXXX~~ (già ~~XXXX~~) s.r.l. propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale, in riferimento all'anno 1996, l'Ufficio, sulla scorta delle risultanze di p.v.c. dalla G.d.F., aveva, a fini irpeg ed ilor, recuperato a tassazione costi relativi ad operazioni ritenute inesistenti;
 - che, sull'opposizione dell'Ufficio, l'adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all'appello dalla parte soccombente, dalla commissione regionale;
 - che - aderendo alle determinazioni dei primi giudici - i giudici di appello, rilevarono, in sostanza, l'insufficienza degli stralci documentali offerti dall'Ufficio a supportare probatoriamente la pretesa erariale e l'impossibilità per il giudice di sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti;
- rilevato:
- che, avverso la decisione di appello, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;



- che il Fallimento della società contribuente non si è costituito;

osservato:

- che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.p.r. 29.9.1973 n. 600. nonché degli arti. 2 e 35. comma 3. del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e dell'art. 277 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c)", formulando il seguente quesito: " ... se in presenza di un accertamento di maggior reddito, ai fini irpeg e ilor 1996, nei confronti di una società di capitali, risultante da inesistenza di costi dichiarati, l'eventuale incompletezza del p.v.c. depositato in giudizio, sul quale l'accertamento si fonda, comporti o meno l'obbligo per le Commissioni tributarie, quale giudice del merito, di prendere in considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita dall'ufficio, ma tuttavia, dallo stesso ritenuta sufficiente a fondare il recupero, anziché procedere all'annullamento integrale del rilievo senza aver valutato l'idoneità del documento a legittimare la pretesa";

considerato:

- che il motivo, come sintetizzato nel quesito, è manifestamente infondato (se non, addirittura, inconferente rispetto alla ratio decidendi della



decisione impugnata), posto che - fondandosi questa sul presupposto dell'inadeguato riscontro probatorio della pretesa erariale - il ruolo di giudice del rapporto (e non dell'atto) rivestito dal giudice tributario (rilevante ad altri fini) certamente non abilita tale giudice a sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti (atteso, peraltro, che tale supplenza non è consentita al giudice tributario nemmeno dalla previsione di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992, che gli conferisce poteri officiosi, solo in via del tutto eccezionale e per la sola ipotesi che il compiuto assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia impossibile o sommamente difficile: cfr. Cass. 4589/09, 4617/08);

osservato:

- che, con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia
- riproducendo, nel rispetto del criterio dell'autosufficienza, i contenuti della pag. 5 del proprio atto di appello con specifico riferimento all'elencazione, ivi contenuta, dei documenti prodotti in appello ("copia p.v.c. redatto dal N.P.P.T di Roma il 18.12.2000 ... costituito da 17 pagine + 1 allegato"; "copia p.v.c. redatto dal G.d.F. di Modena, N.C.P.T, il 29.1.2001) - deduce vizio di motivazione, lamentando che la pronunzia impugnata non fornisce la

lu



benché minima indicazione "dei motivi che l'hanno indotta a non considerare adempiuto l'onere probatorio dell'ufficio" (tanto da richiamare l'impossibilità per il giudice di sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti), e ciò benché dal proprio atto di appello risultasse l'integrale produzione, in sede di gravame, della documentazione attinente all'accertamento;

considerato:

- che il mezzo (che offre immediata e sintetica percezione del fatto controverso in relazione al quale si assume omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione) appare manifestamente fondato.

- che invero, attesi i riprodotti contenuti dell'atto di appello, la pronunzia impugnata - considerando al convincimento dei giudici di primo grado circa l'inadeguato riscontro probatorio della pretesa erariale e riproponendone le argomentazioni senza fornire giustificazione alcuna in merito alla mancata presa in considerazione delle ulteriori produzioni attestata nell'atto di appello, appare del tutto inadeguatamente motivata, giacché espressa in termini assolutamente inappaganti e tali da non garantire



alcuna seria possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

- che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., nonostante il diverso tenore della relazione (cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

- che, respinto il primo motivo ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P. Q. M.

la Corte: respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo ^{MOTIVO DI} ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.

CANCELLIERE DI
Giustiziana Lodo
Dolob

Il presidente.

Sen

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 NOV. 2009
CANCELLERIA
Dolob

INSENTE PER
CANCELLERIA
CANCELLERIA